



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, DE VECCHIS, SBRANA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SIRI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2020**

Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell’ambiente e del territorio

ONOREVOLI SENATORI. - Numerose legislazioni regionali sono già intervenute in questi ultimi anni per riconoscere all'agricoltore l'importantissimo ruolo di custode dell'ambiente e del territorio.

L'agricoltore è una figura centrale, non solo nel mondo dell'agricoltura, ma anche in quello ambientale e dell'ecosistema. La presenza costante e professionale all'interno dei territori ove lavora conduce inevitabilmente l'agricoltore ad essere il primo protagonista di tutte quelle azioni ed opere che possono prevenire i tanti eventi calamitosi che ogni anno, purtroppo, devastano le nostre montagne, le nostre campagne e i nostri centri urbani e rurali, con ingenti danni economici e, ancora, perdite di vite umane.

L'agricoltore è radicato nel suo territorio, nella terra che lavora: ne conosce i problemi, le vulnerabilità e le criticità, le fragilità strutturali e conosce il modo di prevenire e ridurre i danni provocati, ogni anno e in maniera del tutto prevedibile, da calamità che « ordinariamente » si abbattono su quei territori, su quelle terre; ben sa, anche, come risolvere i problemi una volta verificatisi. L'agricoltore svolge, pertanto, un primario compito, non solo agricolo, ma ambientale ed ecologico.

Il Parlamento ha l'obbligo e l'onere di delineare un quadro normativa d'insieme, parametrandolo alle cornici già disegnate da alcuni Consigli regionali (ad esempio, quello delle Marche, dell'Abruzzo e della Toscana), che strutturi, in modo chiaro e comune a tutto il territorio nazionale, la figura dell'agricoltore anche in veste di custode dell'ambiente e del territorio.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono i soggetti istituzionali aventi il compito costituzionale

di qualificare gli agricoltori come custodi dell'ambiente e del territorio (articolo 1), attraverso la pubblicazione di appositi bandi (articolo 4, comma 1) che fissino, fra l'altro, i criteri e le modalità di manifestazione di interesse da parte degli agricoltori, intesi come imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché come società cooperative del settore agricolo e forestale (articolo 2). Questi agricoltori, se chiedono di essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dai Dipartimenti regionali competenti in agricoltura (articolo 4, comma 2), devono impegnarsi (articolo 2) a svolgere opere di conservazione, protezione, manutenzione e prevenzione dei territori ove operano come agricoltori e, segnatamente, a provvedere a: *a*) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione e salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, oltre che cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; *b*) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; *c*) allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali; *d*) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; *e*) contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo.

Le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, da soli o costituiti in unioni o associazioni (articolo 3), oltre alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, possono promuovere accordi, progetti e protocolli d'intesa per valorizzare al massimo questa

figura di così notevole rilievo sociale, agricolo e ambientale, coinvolgendola nel modo più incisivo possibile nelle azioni di prevenzione e manutenzione delle loro rispettive circoscrizioni territoriali.

Sono previsti, a tale proposito, incentivi (articolo 5) ad opera delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano a favore degli imprenditori agricoli e delle società cooperative del settore agricolo e forestale che chiedano di rivestire questo doppio ruolo, di agricoltori veri e propri e di custodi dell'ambiente e del territorio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e centri rurali.

### Art. 2.

#### *(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:

*a)* della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

*b)* della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;

d) della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) del contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo.

### Art. 3.

*(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

### Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

*(Premialità)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.



€ 1,00